Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I **Anno 116° — Numero 158**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 18 giugno 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

1975

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1974, n. **915**.

Modificazioni allo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto dell'11 ottobre 1963, n. 1526, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco (Frosinone);

Visti i propri decreti del 23 febbraio 1968, n. 253 e del 5 maggio 1969, n. 288, con i quali sono stati modificati gli articoli 1 e 3 dello statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco (Frosinone);

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la deliberazione n. 76 del 4 giugno 1974 del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone, con la quale si è provveduto alla modifica degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 18 e 20 dello statuto;

Vista la deliberazione n. 2059 del 16 luglio 1974 della giunta regionale del Lazio;

Vista la nota della regione Lazio, ufficio affari generali, n. 14053 del 5 novembre 1974;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 18 e 20 dello statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone, nei termini indicati della deliberazione n. 76 del 4 giugno 1974 del consiglio generale del predetto consorzio, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1974

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **916**.

Modificazione allo statuto dell'Istituto marchigiano - Accademia di scienze, lettere ed arti, in Ancona.

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modificazione all'art. 15 dello statuto dell'Istituto marchigiano - Accademia di scienze, lettere ed arti, in Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1962, n. 1806.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 32

LEGGE 19 maggio 1975, n. **223**.

Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex mansionisti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, operatori di esercizio, precedentemente collocati nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici della carriera esecutiva in base all'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, a decorrere dal 1° gennaio 1974 sono promossi, in soprannumero ad esaurimento, alla qualifica di operatore superiore, parametro 218.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, valutato in 700 milioni di lire, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo della Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 maggio 1975, n. **224**.

Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che, nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926, furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1974, una pensione straordinaria di L. 780.000 annue.

E' altresì concesso, *una tantum*, un assegno straordinario pari all'importo di due annualità della pensione straordinaria.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 22.980.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede: quanto a L. 7.660.000 a carico delle disponibilità del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a L. 7.660.000 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi del pari prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e quanto a L. 7.660.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.
All'onere derivante per l'anno finanziario 1975, valutato in L. 10.000.000, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo della Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1975, n. 225.

Modificazione allo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1962, n. 293, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Piana di Sibari;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1971, n. 1390, con il quale è stato approvato il nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la deliberazione n. 193 del 13 luglio 1973 del consiglio regionale della Calabria;

Vista la deliberazione n. 6/73 del 5 novembre 1973 del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati, con la quale si è provveduto alla modifica dell'art. 3 dello statuto;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale della Calabria n. 1449 del 6 dicembre 1974;

Vista la nota della regione Calabria n. 4769 del 9 dicembre 1974;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati, nei termini indicati della deliberazione n. 6/73 del 5 novembre 1973 del consiglio generale del predetto consorzio, di cui al testo ed alla planimetria allegati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1975

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 51

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Metallurgica valtellinese, in Fusine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Metallurgica valtellinese, con sede in Fusine (Sondrio), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Metallurgica valtellinese, con sede in Fusine (Sondrio).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 giugno 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4926)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cantieri navali del Golfo, in Genova, cantiere di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Cantieri navali del Golfo, con sede in Genova, cantiere di La Spezia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cantieri navali del Golfo, con sede in Genova, cantiere di La Spezia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4930)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pastificio Bacchini di Bacchini Giuseppe e Fausto, in Lavezzola di Conselice.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Pastificio Bacchini di Bacchini Giuseppe e Fausto, con sede in Lavezzola di Conselice (Ravenna), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pastificio Bacchini di Bacchini Giuseppe e Fausto, con sede in Lavezzola di Conselice (Ravenna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4929)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Moplefan Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia, ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Moplefan - Gruppo Montedison, stabilimento di La Spezia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 novembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4924)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Snia-Viscosa, stabilimento di Colleferro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la società Snia-Viscosa, stabilimento di Colleferro (Roma), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Snia-Viscosa, stabilimento di Colleferro (Roma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4927)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento Dipi di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Montedison, stabilimento Dipi di Novara, ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento Dipi di Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4925)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.F.R. - Officine fratelli Riello S.p.a., in Legnago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta O.F.R. - Officine fratelli Riello S.p.a., con sede in Legnago (Verona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.F.R. - Officine fratelli Riello S.p.a., con sede in Legnago (Verona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4928)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1975.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1972, 6 settembre 1972, 26 marzo 1973, 10 agosto 1973, 18 agosto 1973, 22 dicembre 1973, 24 dicembre 1973, 1° aprile 1974, 23 luglio 1974, 13 gennaio 1975 e 14 gennaio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4974)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1975.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1972, 6 settembre 1972, 26 marzo 1973, 10 agosto 1973, 18 agosto 1973, 22 dicembre 1973, 24 dicembre 1973, 1° aprile 1974, 23 luglio 1974, 13 gennaio 1975, 14 gennaio 1975 e 30 maggio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4975)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1975.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 22 settembre 1953, con il quale il cav. lav. Luigi Illario fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Alessandria;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è sciolta.

Art. 2.

L'ing. Attilio Castellani è nominato, per cinque anni, a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria, in sostituzione del cav. lav. Luigi Illario.

Art. 3.

Il prefetto di Alessandria, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(5004)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1975.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 5 novembre 1971, con il quale l'avv. Nicandro Testa è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia;

Ritenuta la necessità di procedere, dopo la prima fase di funzionamento dell'ente camerale, che ha notevolmente impegnato gli organi in carica, ad un avvicendamento dei medesimi per consentire l'utilizzazione di altre energie volte a risolvere con nuovo impegno i problemi connessi con lo sviluppo economico della provincia;

Considerato che il prefetto di Isernia, con nota 13 maggio 1975, n. 539, ha trasmesso le designazioni per la nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia è sciolta.

Art. 2.

L'ing. Domenico Testa è nominato, per cinque anni, a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia.

Art. 3.

Il prefetto di Isernia, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari per la costituzione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(5005)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio della procedura per la nomina di medici aiuto effettivi delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1975, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio della procedura regolamentare per la nomina di nuovi medici aiuto effettivi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alla procedura sono contenute nell'« avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(4867)

Inizio della procedura per la nomina di medici consulenti effettivi delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1975, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio della procedura regolamentare per la nomina di nuovi medici consulenti effettivi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'« avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(4868)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di S. Stefano Magra

Con decreto 25 febbraio 1975, n. 1077, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del fiume Magra in comune di S. Stefano Magra (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappali 41 (mq 1035); 48 (mq 250); 49 (mq 510) e 243 (mq 1200) della superficie complessiva di mq 2995 ed indicati nello schizzo planimetrico 10 ottobre 1972 in scala 1 : 2000 vistato dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4602)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treviso

Con decreto 19 luglio 1974, n. 792/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione sito in comune di Treviso, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. VII, mappale 46 1/2 della superficie di mq 150 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1 : 2000 dell'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4603)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varzi

Con decreto 19 giugno 1974, n. 539, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Staffora, in comune di Varzi, frazione Cella (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappale 397, lettera *A*, sub. *B* e sub. *C*, della superficie di mq 24.536 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 ottobre 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4604)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Povoletto

Con decreto 16 dicembre 1974, n. 568, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo in sponda sinistra del torrente Torre in località Salt del comune di Povoletto (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 23, mappale 15, della superficie di mq 5000 ed indicato nell'estratto di mappa 10 febbraio 1973 in scala 1:4000 con allegata rilevazione catastale rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Udine; estratto di mappa con allegata rilevazione catastale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4605)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato di torrente in comune di Sala Consilina

Con decreto 17 dicembre 1974, n. 635, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del torrente S. Andrea in comune di Sala Consilina (Salerno), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 46 confinante con la strada provinciale Umberto I, della superficie di mq 34 ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 dicembre 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4606)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 20 marzo 1975, n. 274, il rettore pro-tempore dell'Università di Firenze è stato autorizzato ad accettare la donazione da parte della sig.ra Evangelina Longo ved. Pampana, della biblioteca del professor Emilio J. Pampana, costituita da 771 volumi del valore di circa 2.800.000 lire.

Tale biblioteca sarà destinata all'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia.

(4559)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Alfio Bersotti, nato a Siena il 3 marzo 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Firenze il 4 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4558)

La dott.ssa Ermelinda Mancini, nata a Monteverde (Avellino) l'11 luglio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Messina il 23 febbraio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4555)

La dott.ssa Concetta Gelardi, nata a Catania il 2 aprile 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 27 giugno 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4556)

La dott.ssa Giulia Picone, nata a Portici (Napoli) il 12 ottobre 1947, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile « S. Orsola Benincasa » di Napoli il 26 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(4554)

La dott.ssa Wilma Gasperini, nata a Terni il 18 giugno 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Genova il 9 novembre 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4557)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 340, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 19 dicembre 1969 dalla prof.ssa Torres Fiorella, per l'annullamento della decisione 20 settembre 1969, n. 20932, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di L'Aquila che respingeva il ricorso gerarchico prodotto dalla medesima, circa il mancato riconoscimento della qualifica di capo famiglia e quindi la mancata attribuzione del punteggio.

(4665)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 223, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 dicembre 1969 dalla professoressa Accolla Giuseppina, avverso e per l'annullamento della decisione 13 ottobre 1969, n. 29035, della commissione ricorsi, operante presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria.

(4666)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 350, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 2 febbraio 1970 dal prof. Bravo Osvaldo, avverso le decisioni emesse il 9 ottobre 1969 e il 24 dicembre 1969 sui ricorsi gerarchici dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Teramo, per la parte concernente il riconoscimento della qualifica di invalido civile attribuita al prof. Cioschi Luigi.

(4667)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 355, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 febbraio 1970 dalla prof.ssa Di Rosa Bivona Rosalba, avverso la decisione della commissione ricorsi, operante presso il provveditorato agli studi di Salerno, circa l'erronea attribuzione del punteggio nella graduatoria per l'insegnamento di materie letterarie per l'anno scolastico 1969-70.

(4668)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 90 Istruzione, foglio n. 46, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 17 luglio 1969 dalla professoressa Balletti Rizzo Maria Anna, per l'annullamento della decisione 28 febbraio 1969, n. 1996, con la quale il provveditore agli studi di Novara, respinse il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa, avverso il suo licenziamento disposto dal preside della scuola media « Giovanni XXIII » di Domodossola.

(4669)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Dalmine

Con deliberazione della giunta regionale 18 febbraio 1975, n. 12021, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Dalmine (Bergamo) adottato con deliberazione consiliare 11 giugno 1973, n. 4/55.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 29 ottobre 1973, n. 6/76.

(4777)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gargnano

Con deliberazione della giunta regionale 1° aprile 1975, n. 13561, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gargnano (Brescia) adottato con deliberazione consiliare 24 settembre 1972, n. 91.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 27 luglio 1973, n. 64.

(4778)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Darfo Boario Terme

Con deliberazione della giunta regionale 4 marzo 1975, n. 12495, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Darfo Boario Terme (Brescia) adottato con deliberazione consiliare 10 marzo 1972, n. 15.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 7 marzo 1973, n. 73.

(4779)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Giuliano Milanese

Con deliberazione della giunta regionale 11 marzo 1975, n. 12717, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Giuliano Milanese (Milano) adottato con deliberazione consiliare 5 luglio 1972, n. 70.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 29 marzo 1973, n. 52.

(4773)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cesate

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1975, n. 13038, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cesate (Milano) adottato con deliberazione consiliare 12 febbraio 1972, n. 1.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 11 gennaio 1974, n. 5.

(4774)

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del piano di zona del comune di Mondovì

Con decreto del presidente della giunta regionale 10 gennaio 1975, n. 47, è stato approvato, il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Mondovì (Cuneo).

(4730)

PREFETTURA DI TRIESTE

Rettifica di decreto concernente riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/563 del 18 luglio 1933, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Strain Maria ved. Vodopivec, nata a S. Dorligo della Valle il 29 gennaio 1884, venne ridotto nella forma italiana di « Bevilacqua », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Angela, Ludmilla, Angelo, Stanislao e Mario;

Visto il recente decreto prefettizio n. G/1/13/2/151 del 20 febbraio 1975, con il quale, su istanza del sig. Stanislao Bevilacqua, il suo cognome è stato restituito dalla forma italiana in quella originale di « Vodopivec »;

Visto il certificato di nascita n. 12/74 del 12 marzo 1974, prodotto dal sig. Stanislao Bevilacqua, dal quale risulta che lo stesso è nato a S. Dorligo della Valle anzichè a Trieste come indicato nel decreto sopra citato;

Considerato che si rende necessario rettificare il predetto provvedimento n. G/1/13/2/151 del 20 febbraio 1975;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Fermo restando quant'altro in esso indicato, il decreto numero G/1/13/2/151 del 20 febbraio 1975 viene rettificato per quanto concerne il luogo di nascita dell'istante Stanislao Bevilacqua che risulta essere S. Dorligo della Valle anzichè Trieste.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 maggio 1975

Il prefetto: Di Lorenzo

(4678)

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2069-29-V del 23 aprile 1931, con il quale i cognomi della sig.ra Grgič Maria ved. Grgič, nata a Trieste il 9 febbraio 1884, vennero ridotti nella forma italiana di Gregori ved. Gregori, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome vedovile ai figli Albino, Sofia, Svetka, Maria e Rosa;

Vista la domanda di data 21 aprile 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia della predetta, sig.ra Gregori Rosa in Križmančič, nata a Trieste il 14 agosto 1924 e qui residente in via Kosovel, 39, chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Grgič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Maria, Gregori Rosa in Križmančič, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Grgič ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 22 maggio 1975

Il prefetto: Di Lorenzo

(4679)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, riservati agli insegnanti degli istituti professionali e delle scuole tecniche relativamente ai posti disponibili al 1° ottobre 1971.

IL MINISTRO PER LA PUBBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Visto il regolamento approvato con decreto del Pesidente della Repubblica 10 gennaio 1960, n. 1743;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1970, registro n. 8, foglio n. 187, con il quale sono state stabilite le materie tecniche e i gruppi di materie tecniche relative agli istituti professionali (Bollettino ufficiale, parte I, n. 21 del 1970);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968);

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1971, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche, rispettivamente alla 3ª e alla 4ª classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079:

Materie e gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	Per esami e titoli	Per soli titoli
ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO		
Insegnanti		
Tecnologia e disegno relativo per radio riparatori	1	—
ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO PER SORDOMUTI		
Insegnanti tecnico-pratici		
Esercitazioni pratiche per tipo-compositori	1	—
Insegnanti tecnico-pratici		
Esercitazioni pratiche per tipo-impressore . .	1	—
Insegnanti tecnico-pratici		
Esercitazioni pratiche per foto-incisore . . .	1	—
ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'INDUSTRIA L'ARTIGIANATO E LE ATTIVITÀ MARINARE		
Insegnanti		
Tecnologia e disegno relativo per meccanici navali	—	1

Materie e gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	Per esami e titoli	Per soli titoli
ISTITUTI PROFESSIONALI FEMMINILI		
Insegnanti		
Disegno e storia dell'arte	—	1
Materie tecniche commerciali	—	1
ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO		
Insegnanti		
Stenografia	1	—
Dattilografia	1	1
Cultura generale - Educazione civica	—	1
Materie tecniche commerciali	1	5
Lingua straniera (francese)	—	1
SCUOLE TECNICHE COMMERCIALI		
Insegnanti		
Matematica e computisteria	—	1
Italiano, storia e geografia	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi, per esami e titoli
(passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio)

Ai concorsi, per esami e titoli, possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1971 appartengono al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioe:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1968-69, 1969-70, 1970-71, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno 4 anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata, nell'anno solare, abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi, per esame e titoli (passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio), per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1970; l'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio)

Ai concorsi, per soli titoli, possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1971 appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1968-69, 1969-70, 1970-71, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, semprechè il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7 debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione professionale - Divisione V, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal senso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda e i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quali ne siano le cause, anche se non imputabili al candidato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. La esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun avviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilita dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi, per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o pratica o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartito dal concorrente nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1971 (nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale la lezione comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali).

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o pratica o grafica abbiano riportato non meno di 7/10 dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con la indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e della commissione di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso, per esame e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, per soli titoli, dispongono, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito e di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1971, sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento, di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad «ottimo» nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso, per esame, in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi, per esame e per cattedre, diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenuta anteriormente alla nomina del ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esame e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota da stabilirsi dalla commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 per cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda di ammissione ai concorsi, per esame e titoli, e a quelli per soli titoli, redatta su carta legale da L. 700 ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 4, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso al quale intende partecipare;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1971 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1971;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento dei servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1971 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

I candidati ciechi, mutilati o invalidi che si trovino nella impossibilità di sostenere le prove del concorso nelle modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale da L. 700 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1968-69, 1969-70, 1970-71, nonchè le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal provveditore agli studi su carta legale (L. 700 per ogni foglio) aggiornato dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni;

c) (per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono essere conseguiti entro il 30 settembre 1971 dovranno essere esibiti in originale o in copia autenticata. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri od uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1970 per i posti disponibili al 1° ottobre 1970, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettere a) e b); i certificati attestanti i risultati del concorso, debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Dal certificato attestante il risultato del concorso, per esame e titoli, in base al quale i concorrenti ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, deve risultare la votazione conseguita nelle prove di esame;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla 3ª e alla 4ª classe di stipendio sarà attribuito con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1971 con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella 2ª o 3ª classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto la prova, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1975
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 22

TABELLA RIGUARDANTE LA MATERIA O GRUPPO DI MATERIE CUI SI RIFERISCONO I CONCORSI DEL PRESENTE BANDO (CONCORSI PER MERITO DISTINTO, PER ESAMI E TITOLI), IL RUOLO DI APPARTENENZA DI COLORO CHE POSSONO PARTECIPARVI E LE PROVE DI ESAME.

Materie e gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Materie tecniche commerciali	Insegnanti di materie tecniche commerciali degli istituti professionali per il commercio	Prova scritta: Trattazione di un argomento di materie tecniche commerciali relativo al programma di insegnamento
Tecnologia e disegno relativo per radio riparatori	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per radio riparatori degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia che comporti anche un grafico
Disegno e storia dell'arte	Insegnanti di disegno e storia dell'arte degli istituti professionali femminili	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Stenografia	Insegnanti di stenografia degli istituti professionali per il commercio e femminili	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Dattilografia	Insegnanti di dattilografia degli istituti professionali per il commercio e femminili	Prova scritta: Trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Esercitazioni pratiche per tipo-compositori	Insegnanti tecnico pratici per tipo-compositori degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova pratica: Trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Esercitazioni pratiche per tipo-impressori . .	Insegnanti tecnico-pratici per tipo-impressori degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova pratica: Trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Esercitazioni pratiche per foto-incisore . . .	Insegnanti tecnico-pratici per foto-incisore degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova pratica: Trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento

(4104)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1972, registro n. 44, foglio n. 147, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975, con il quale il predetto concorso è stato dichiarato deserto;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Brera-Milano sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in: matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche, astronomia;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì ?7 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975
Registro n. 40 Istruzione, foglio n. 315

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . (*a*) . ., nat . . a . (provincia di . .) il ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Brera-Milano, concorso indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 315, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 18 giugno 1975.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*) ;

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) .

. . sottoscritt . . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . *sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito:*

. . . . . .

Luogo e data . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

A) Conoscenza generale di astronomia teorica e pratica.

B) Fondamenti di elettronica teorica ed applicata.

C) Strumenti elettronici da laboratorio.

D) Macchine calcolatrici elettroniche.

(4680)

Concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1971.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064;

Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 250;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1971 indicati, per ciascuna materia o gruppo di materie, nel seguente prospetto.

Detti concorsi sono per esami e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio della carriera di appartenenza di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 e sono per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio della medesima carriera.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Concorsi per esami e titoli		Concorsi per soli titoli	
	Insegn.	Posti	Insegn.	Posti
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia	90	45	447	112
Lingua straniera:				
Francese	22	11	41	10
Inglese	17	9	30	8
Tedesco	—	—	11	3
Spagnolo	—	—	4	1
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	53	27	204	51
Educazione artistica	37	19	76	19
Educazione musicale	22	11	23	6
Applicazioni tecniche maschili:				
Ruolo B	28	14	35	9
Ruolo C	1	1	27	7
Applicazioni tecniche femminili:				
Ruolo B	5	3	27	7
Ruolo C	1	1	2	1
Materie tecniche commerciali	—	—	9	2

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso, per esami e titoli (passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio)

Al concorso per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1971 appartengano al ruolo organico della scuola media secondo la corrispondenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni (per i professori di materie

tecniche commerciali si deve tener conto dell'art. 10 dello stesso decreto presidenziale richiamato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064) e che nella stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio dalla data della nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione della nomina non sono computabili);

c) abbiano riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti 1968-69, 1969-70 e 1970-71 la qualifica non inferiore a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia riportata la qualifica di « insufficiente ».

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1971 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della terza classe di stipendio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo) il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli
(passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1971 appartengano al ruolo organico della scuola media secondo la corrispondenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni (per i professori di materie tecniche commerciali si deve tener conto dell'art. 10 dello stesso decreto presidenziale) e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio decorrenti dalla data della nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione della nomina non sono computabili);

c) abbiano riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti 1968-69, 1969-70 e 1970-71 la qualifica non inferiore a « valente ».

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1971, coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della quarta classe di stipendio.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario d'esame - Commissione

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire direttamente, insieme con la documentazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado - Divisione IV, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza soprafissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o scritto-grafica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti previsti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte, o scritto-grafiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta o scritto-grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova scritto-grafica ed indica il contenuto delle singole prove; per i professori di materie tecniche commerciali delle soppresse scuole di avviamento professionale, si applica il comma terzo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti e, ove previsto, comprende anche un saggio di revisione e classificazione degli elaborati.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o scritto-grafica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato nell'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le di-

sposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

La commissione giudicatrice dei concorsi per soli titoli dispone, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1971 sarà effettuata in base alle tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968 pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 33-34 del 15-22 agosto 1968.

Le sanzioni disciplinari per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di essa.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima della prova d'esame.

Art. 6.

Graduatorie ed effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, è quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi in ciascuna di esse e una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Domande di partecipazione
Documentazione di titoli di servizio e di cultura - Modalità

La domanda di ammissione al concorso per esame e titoli e per soli titoli, su carta da bollo, diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado - Divisione IV, Roma, dovrà essere redatta in conformità dell'unito modello, allegato *B*, che fa parte integrante del presente bando.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda, per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione debbono essere allegati:

a) il certificato (o certificati, qualora il candidato abbia prestato servizio in più scuole, od istituti ed uffici) in carta da bollo dal quale risulti l'indicazione delle qualifiche riportate nel triennio precedente, nonchè delle eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966;

b) copia dello stato di servizio da rilasciarsi, con l'osservanza delle vigenti leggi sul bollo, dal competente provveditore agli studi, aggiornato dei provvedimenti emessi in applicazione delle norme in vigore e, in particolare, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576 e art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione al concorso dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata, ove occorra dalla dichiarazione integrativa per il servizio militare prestato in reparti combattenti o con la indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, della documentazione prodotta per la valutazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), tenendo presenti le apposite tabelle unite al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968. Le opere dattiloscritte o manoscritte non saranno prese in considerazione;

e) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato alla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica o culturale svolta.

La documentazione relativa ai titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1971 deve essere esibita in originale o in copia autentica.

Oltre che per i documenti militari di cui al comma quinto, lettera *c*), del presente articolo, è consentito il riferimento solamente alla documentazione eventualmente già presentata alla Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, e non ritirati, purchè la documentazione stessa risulti contenere, nell'interesse del concorrente, tutte le indicazioni necessarie ai fini della valutazione dei titoli di servizio e di cultura, in conformità alle tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori, il passaggio anticipato rispettivamente alla terza ed alla quarta classe di stipendio, sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1971.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunziare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano superato le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado - Divisione IV, dovranno inoltrare domanda alla Direzione stessa, allegando, per ciascun certificato richiesto la relativa marca da bollo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 135

CONCORSI PER MERITO DISTINTO RISERVATI AI PROFESSORI DELLA SCUOLA MEDIA

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o scritto-grafica)
1) Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia	Ruolo corrispondente della scuola media	*Prova scritta*: La prova consiste nella trattazione di un argomento volto ad accertare il possesso di una aggiornatura cultura letteraria e storica, ovvero, a scelta del candidato, nella traduzione in latino di un brano di prosa italiana che dovrà essere accompagnato da una illustrazione in italiano di carattere storico letterario relativa all'autore ed all'opera da cui è desunto il testo.
2) Lingua straniera	Id.	*Prova scritta*: Prima parte: versione nella lingua straniera di un passo di autore italiano con osservazioni nella lingua straniera sulle difficoltà incontrate nella traduzione; seconda parte: dettato di un breve brano di prosa o poesia di un autore moderno nella lingua cui si riferisce il concorso.
3) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Id.	*Prova scritta*: Trattazione di una questione di matematica o, a scelta del candidato, di scienze fisiche e naturali che abbia rilevante importanza sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista scientifico.
4) Educazione artistica	Id.	*Prova scritto-grafica*: Svolgimento di un tema di storia dell'arte di fondamentale importanza scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione, accompagnato da uno schema di presentazione agli alunni dell'argomento trattato con qualche schizzo dimostrativo.
5) Applicazioni tecniche maschili	Ruoli corrispondenti della scuola media (ruolo *B* e ruolo *C*)	*Prova scritto-grafica*: Svolgimento di un tema su un argomento del programma d'insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
6) Applicazioni tecniche femminili	Id.	*Prova scritto-grafica*: Svolgimento di un tema su un argomento del programma d'insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
7) Educazione musicale	Ruolo corrispondente della scuola media	*Prova scritta*: Prima parte: svolgimento di un tema di importanza fondamentale di storia della musica scelta dal candidato fra due proposti dalla commissione; seconda parte: elaborato in stile figurato a quattro voci miste di una melodia di corale data per intero. Alle voci, notate nelle quattro chiavi, il candidato sottoporrà il testo letterario corrispondente, dato a parte. E' consentito l'ausilio di uno strumento musicale.

Nota: La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione, tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

Per i concorsi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), la lezione comprende un saggio di revisione e valutazione degli elaborati.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto . . . (1) nato il . . a . . (provincia . .), ordinario di . . . (2), chiede di essere ammesso al concorso per merito distinto per . . . (3) per . . . (4), relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1971 e di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1971.

Dichiara:

a) di essere in servizio dal 1° ottobre 197 . . nella . . (5);

b) di aver riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti la qualifica non inferiore a « valente »;

c) di aver ottenuto la prima nomina nel ruolo organico ordinario il . . (6);

d) di aver ottenuto la promozione ad ordinario il . . (7);

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, unisce:

1) l'elenco, in duplice copia, della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) acclusa a corredo della presente domanda;

2) l'elenco in duplice copia della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) per la quale fa riferimento perchè già in possesso della Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, in quanto prodotta . . (8);

3) breve *curriculum* della carriera scolastica.

Data . .

Firma . .

Indirizzo . . . . (*a*).

---

(1) Le insegnanti coniugate o vedove devono indicare prima il cognome del marito.

(2) Indicare la materia o il gruppo di materie di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

(3) Esami e titoli; soli titoli.

(4) Materia o gruppo di materie a cui si riferisce il concorso.

(5) Indicare la scuola e relativa sede, o l'istituto o l'ufficio (per il caso di eventuale posizione di comando, di distacco, di assegnazione provvisoria ecc....).

(6) Indicare la data, specificando se la nomina sia avvenuta: per effetto di concorso a cattedre per esami e titoli; nei ruoli speciali transitori; senza concorso; per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831; in seguito a statizzazione di scuola pareggiata.

(7) Indicare la decorrenza.

(8) Precisare in che epoca e per quale motivo.

(*a*) Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

(4320)

Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professori universitari di ruolo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono state costituite, come appresso, le commissioni giudicatrici dei seguenti concorsi a posti di professore universitario di ruolo indetti con decreto ministeriale 24 giugno 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 giugno 1974, e integrato e rettificato con decreto ministeriale 7 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 13 agosto 1974:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 26

(prima disciplina indicata nel gruppo: Analisi economica)

Concorso n. 26 a):

Cozzi prof. Terenzio, Università di Torino;
Zandano prof. Gianni, Università di Torino;
De Maria prof. Giovanni, Università Bocconi di Milano;
Frey prof. Luigi, Università di Parma;
Quadrio Curzio prof. Alberto, Università di Bologna.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 29

(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia economica)

Concorso n. 29:

Zaninelli prof. Sergio, Università di Trento;
Tagliaferri prof. Amelio, Università di Trieste;
Imberciadori prof. Ildebrando, Università di Parma;
Meoli prof. Umberto, Università di Parma;
Dal Pane prof. Luigi, Università di Bologna.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 39

(prima disciplina indicata nel gruppo: Acheologia e storia dell'arte greca e romana)

Concorso n. 39:

Stenico prof. Arturo, Università di Pavia;
Polacco prof. Luigi, Università di Padova;
Matthiae prof. Paolo, Università di Roma;
Stucchi prof. Alessandro, Università di Urbino;
Agnello prof. Santi Luigi, Università di Catania.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 58

(prima disciplina indicata nel gruppo: Letteratura italiana moderna e contemporanea)

Concorso n. 58 a):

Petrucciani prof. Mario, Università di Urbino;
Barberi Squarotti prof. Giorgio, Università di Torino;
Garroni prof. Emilio, Università di Roma;
Anceschi prof. Luciano, Università di Bologna;
Scrivano prof. Riccardo, Università di Roma.

Concorso n. 58 b):

Mariani prof. Gaetano, Università di Roma;
Pecenko Martinelli prof.ssa Luciana, Università di Trieste;
Luti prof. Giorgio, Università di Firenze;
Bigongiari prof. Piero, Università di Firenze;
Marti prof. Mario, Università di Lecce.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 68

(prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua e letteratura tedesca)

Concorso n. 68 b):

Bevilacqua prof. Giuseppe, Università di Firenze;
Paoli prof. Rodolfo, Università di Bologna;
Saito prof. Giuseppe, Università di Roma;
Magris prof. Claudio, Università di Torino;
Cutillo Dell'Agli prof.ssa Anna Maria, Università di Napoli.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 82

(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia dello spettacolo)

Concorso n. 82:

Calendoli prof. Giovanni, Università di Padova;
Sanguineti prof. Edoardo, Università di Genova;
Maxia prof. Alessandro, Università di Cagliari;
Padoan prof. Giorgio, Università di Venezia;
Tondo prof. Michele, Università di Bari.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 124

(prima disciplina indicata nel gruppo: Ecologia animale)

Concorso n. 124 b):

Marcuzzi prof. Giorgio, Università di Padova;
Lanzavecchia prof. Giulio, Università di Milano;
Milani prof. Riccardo, Università di Pavia;
Manelli prof. Eri, Università di Roma;
Moretti prof. Giovanni Polo, Università di Perugia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 134

(prima disciplina indicata nel gruppo: Esplorazione geologica del sottosuolo)

Concorso n. 134:

Fuganti prof. Andrea, Università di Catania;
Calvino prof. Floriano, Università di Genova;
Cotecchia prof. Vincenzo, Università di Bari;
Dal Piaz prof. Giovanni Battista, Università di Padova;
Ogniben prof. Leone, Università di Catania.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 136
(prima disciplina indicata nel gruppo: Geomorfologia)

Concorso n. 136:

Pasquarè prof. Giorgio, Università di Milano;
Tongiorgi prof. Marco, Università di Pisa;
Abbate prof. Ernesto, Università di Firenze;
D'Argento prof. Bruno, Università di Napoli;
Bonetti prof. Alberto, Università di Firenze.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 154
(prima disciplina indicata nel gruppo: Fisica generale)

Concorso n. 154 d):

Fidecaro prof. Giuseppe, Università di Trieste;
Ratti prof. Sergio Peppino, Università di Pavia;
Ballesio prof. Pierluigi, Università di Roma;
Della Corte prof. Michele, Università di Firenze;
Salvini prof. Giorgio, Università di Roma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 166
(prima disciplina indicata nel gruppo: Calcolo delle probabilità)

Definetti prof. Bruno, Università di Roma;
Ghizzetti prof. Aldo, Università di Roma;
Bertolini prof. Fernando, Università di Parma;
Dall'Aglio prof. Giorgio, Università di Roma;
Szego prof. Giorgio, Università di Venezia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 167
(prima disciplina indicata nel gruppo: Fisica matematica)

Concorso n. 167 c):

Oliveri prof. Enrico, Università di Catania;
Crupi prof. Giovanni, Università di Messina;
Forte prof. Bruno, Università di Salerno;
Quilghini prof. Demore, Università di Firenze;
Graffi prof. Dario, Università di Bologna.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 170
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Complementi di matematica per economisti)

Concorso n. 170:

De Ferra prof. Claudio, Università di Trieste;
Greco prof. Donato, Università di Napoli;
Del Pasqua prof. Dario, Università di Perugia;
De Lucia prof. Paolo, Università di Napoli;
Cavallucci prof. Angelo, Università di Bologna.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 171
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Analisi matematica e geometria analitica)

Concorso n. 171:

Zitarosa prof. Antonio, Università di Napoli;
Berruti Onesti prof.ssa Natalia, Università di Pavia;
Rea prof. Claudio, Università de L'Aquila;
Skof prof.ssa Fulvia, Università di Torino;
Vecchio prof. Giuseppe, Università di Catania.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 173
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Linguaggi formali e compilatori)

Concorso n. 173 b):

Bohn prof. Corrado, Università di Torino;
Gerace prof. Giovanni Battista, Università di Pisa;
Cugiani prof. Marco, Università di Milano;
Avantaggiati prof. Antonio, Università di Bari;
Ludovici Sneider prof.ssa Maria Adelaide, Università di Lecce.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 193
(prima disciplina indicata nel gruppo: Costruzioni idrauliche)

Concorso n. 193:

Cocchi prof. Giovanni, Università di Bologna;
Zoccoli prof. Filippo, Università di Firenze;
Viparelli prof. Michele, Università di Napoli;
Maione prof. Ugo, Università di Pavia;
Lazzari prof. Eugenio, Università di Cagliari.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 204
(prima disciplina indicata nel gruppo: Idraulica)

Concorso n. 204 a):

Marone prof. Vincenzo, Università della Calabria-Cosenza;
Rubatta prof. Antonello, Università di Bologna;
Montuori prof. Carlo, Università di Napoli;
Datei prof. Claudio, Università di Padova;
Fassò prof. Costantino, Università di Cagliari.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 216
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Meccanica dei giacimenti di idrocarburi)

Concorso n. 216:

Poggi prof. Bruno, Università di Bologna;
Baldini prof. Giovanni, Politecnico di Torino;
Lucini prof. Paolo, Università di Napoli;
Manfredini prof. Manfredo, Università de L'Aquila;
Peretti prof. Luigi, Politecnico di Torino.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 232
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Composizione architettonica)

Concorso n. 232 c):

Filo Speziale prof.ssa Stefanina, Università di Napoli;
Gamberini prof. Italo, Università di Firenze;
Albini prof. Franco, Politecnico di Milano;
Nicolosi prof. Giuseppe, Università di Roma;
Dodi prof. Luigi, Politecnico di Milano.

Concorso n. 232 d):

Pollini prof. Gino, Università di Palermo;
Rossi prof. Aldo, Politecnico di Milano;
Cocchia prof. Carlo, Università di Napoli;
De Fiore prof. Gaspare, Università di Genova;
Gorio prof. Federico, Università di Roma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 234
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia dell'architettura)

Concorso n. 234 a):

Bonelli prof. Renato, Università di Roma;
Zander prof. Giuseppe, Università di Genova;
Marabotti Marabottini prof. Alessandro, Università di Messina;
Barbiano di Belgioioso prof. Ludovico, Politecnico di Milano;
Bruschi prof. Arnaldo, Università di Roma.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 247
(prima disciplina indicata nel gruppo:
Microbiologia agraria e tecnica)

Concorso n. 247:

Formisano prof. Mario, Università di Napoli;
Craveri prof. Renato, Università di Milano;
Goldberg Federico prof.ssa Linda, Università di Milano;
Stella prof.ssa Clara, Università di Firenze;
Corberi prof.ssa Elisa, Università di Milano.

DISCIPLINA N. 265
(Diritto agrario)

Concorso n. 265:

Carrozza prof. Antonio, Università di Pisa;
Cariota Ferrara prof. Luigi, Università di Napoli;
Di Majo Giaquinto prof. Adolfo, Università di Macerata;
Pelosi prof. Carlo Angelo, Università di Genova;
Longo prof. Mario, Università di Camerino.

DISCIPLINA N. 275
(Storia dell'America latina)

Concorso n. 275:

Venturi prof. Franco, Università di Torino;
Peri prof. Illuminato, Università di Palermo;
Belvederi prof. Raffaele, Università di Genova;
Verucci prof. Guido, Università di Salerno;
Pischedda prof. Carlo, Università di Torino.

DISCIPLINA N. 277
(Controllo statistico della qualità e statistica industriale)

Concorso n. 277:

Caratozzolo prof. Eugenio, Università di Messina;
Mazzoleni prof. Francesco, Università di Napoli;
Giannone prof. Antonino, Università di Roma;
Naddeo prof. Alighiero, Università di Venezia;
Cucconi prof. Odoardo, Università di Padova.

DISCIPLINA N. 299
(Lingua e letteratura copta)

Concorso n. 299:

Della Casa prof. Carlo, Università di Milano;
Napolitano prof. Tommaso, Istituto universitario orientale Napoli;
Orlandini prof. Pietro, Università di Milano;
Bonicatti prof. Maurizio, Università di Chieti;
Arias prof. Paolo Enrico, Università di Pisa.

DISCIPLINA N. 306
(Paleografia e diplomatica)

Concorso n. 306:

De Donato prof. Vittorio, Università di Bari;
Tabacco prof. Giovanni, Università di Torino;
Boscolo prof. Antonio Alberto, Università di Cagliari;
Brezzi prof. Paolo, Università di Roma;
Della Corte prof. Francesco, Università di Genova.

DISCIPLINA N. 313
(Progettazione ambientale)

Concorso n. 313:

Roggero prof. Mario Federico, Politecnico di Torino;
Dall'Olio prof. Claudio, Università di Roma;
De Luca prof. Giulio, Università di Napoli;
Viganò prof. Vittoriano, Politecnico di Milano;
De Carli prof. Carlo, Politecnico di Milano.

DISCIPLINA N. 342
(Storia della medicina)

Concorso n. 342:

Premuda prof. Loris, Università di Padova;
Belloni prof. Luigi, Università di Milano;
Sotgiu prof. Giulio, Università di Bologna;
Battezzati prof. Mario, Università di Genova;
Placitelli prof. Gaetano, Università di Bologna.

DISCIPLINA N. 355
(Storia delle matematiche)

Concorso n. 355:

Manacorda prof. Tristano, Università di Pisa;
Cinquini prof. Silvio, Università di Pavia;
Sorani prof. Giuliano, Università de L'Aquila;
Miranda prof. Carlo, Università di Napoli;
Miranda prof. Mario, Università di Trento.

DISCIPLINA N. 357
(Teoria degli algoritmi e della calcolabilità)

Concorso n. 357:

Puglisi prof. Mario Alfio, Università di Bari;
Torrigiani prof. Guido, Università di Pisa;
Barozzi prof. Giulio Cesare, Università di Bologna;
Rosati prof. Luigi Antonio, Università di Firenze;
Dolcher prof. Mario, Università di Trieste.

DISCIPLINA N. 360
(Farmacognosia)

Concorso n. 360:

Piccinelli prof. Dario, Università di Roma;
Paoletti prof. Rodolfo, Università di Milano;
Baldini prof. Luciano, Università di Trieste;
Amoretti prof.ssa Loredana, Università di Parma;
Honsell prof. Edmondo, Università di Trieste.

DISCIPLINA N. 365
(Disegno)

Concorso n. 365:

Basile prof. Francesco, Università di Messina;
Nuti prof. Giancarlo, Università di Pisa;
Calapso prof. Renato, Università di Messina;
Mandolesi prof. Enrico, Università di Roma;
Bonicalzi prof. Giovanni, Politecnico di Milano.

DISCIPLINA N. 370
(Organizzazione aziendale)

Concorso n. 370:

Massimilla prof. Leopoldo, Università di Napoli;
Ferraiolo prof. Giuseppe, Università di Genova;
Micheletti prof. Gianfederico, Politecnico di Torino;
Spranzi prof. Aldo, Università di Milano;
Vaccà prof. Sergio, Università di Genova.

DISCIPLINA N. 375
(Geografia urbana)

Concorso n. 375:

Detti prof. Edoardo, Università di Firenze;
Bardazzi prof. Silvestro, Università di Firenze;
Compagna prof. Francesco, Università di Napoli;
Donà prof. Ferdinando, Università di Padova;
Ruocco prof. Domenico, Università di Napoli.

DISCIPLINA N. 376
(Statica)

Concorso n. 376:

Pini De Socio prof.ssa Maria Luisa, Università di Milano;
Goldoni prof. Gino, Università di Bologna;
Ceradini prof. Giulio, Università di Roma;
Clauser prof. Emilio, Politecnico di Milano;
Mazzarella prof. Francesco, Università di Palermo.

DISCIPLINA N. 378
(Zooeconomia)

Concorso n. 378:

Barbero prof. Giuseppe, Università di Siena;
Pagella prof. Mario, Università di Torino;
Giorgi prof. Enzo, Università di Firenze;
Antonietti prof. Alessandro, Università di Bologna;
Guerrieri prof. Giuseppe, Università di Perugia.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professori universitari ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: MALFATTI

(5059)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1535 in data 24 marzo 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Catania;

Vista la nota del comune di Catania n. 2967 del 9 aprile 1975, con cui è stata richiesta all'ufficio scrivente la massima sollecitudine nell'espletamento delle operazioni concorsuali, in modo da potersi avere, nel più breve tempo possibile, la nomina di un ufficiale sanitario di ruolo, essendo ormai il posto vacante da oltre sette anni;

Ritenuto, pertanto, essendo già scaduti i termini di presentazione delle istanze e dei documenti, che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'ordine dei medici e della giunta comunale di Catania;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Piraneo dott. Vittorio, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Catania;

D'Agata prof. Angelo, direttore della seconda cattedra dell'istituto di patologia medica dell'Università di Catania;

Scarpa prof. Bachisio, direttore della seconda cattedra dell'istituto di igiene dell'Università di Cagliari;

Grassi dott. Giovanni, medico provinciale capo, dirigente l'ufficio medico provinciale di Messina;

Anello dott. Giovanni, ufficiale sanitario di ruolo presso il comune di Acicastello.

Segretario:

Anile dott. Luigi, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Catania.

La commissione giudicatrice avrà sede in Catania e le prove di esami non potranno avere inizio prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catania e dei comuni interessati.

Catania, addì 11 giugno 1975

Il medico provinciale: GALIA

(4893)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 526 in data 26 marzo 1973, modificato con decreto del 4 agosto 1973, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 1° dicembre 1972;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata dalla legge 29 dicembre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina veterinaria che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Mastrocola Luigi	punti	67,370	su 120
2. Taddei Venanzo	»	63,758	»
3. Becattini Giuseppe	»	59,000	»
4. Giustozzi P. Adriano	»	58,500	»
5. Graziosi Nazzareno	»	58,000	»
6. Perrotta Sergio	»	56,000	»
7. Minelli P. Luigi	»	55,500	»
8. Bombardi Giovanni	»	55,000	»
9. Pandolfi G. Secondo	»	54,000	»
10. Lauriola Luigi	»	53,500	»
11. Marchesan Rocco	»	52,000	»
12. Angeli Angelo	»	51,433	»
13. Travaglini Pasquale	»	50,500	»
14. Leo Cosimo D.	»	50,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e a quello dei comuni di Gualdo, Fiuminata e Montecosaro.

Macerata, addì 21 maggio 1975

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4337 in data 21 maggio 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina veterinaria i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 1° dicembre 1972;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata dalla legge 29 dicembre 1972;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina veterinaria sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Mastrocola Luigi: Gualdo, condotta unica;

2) Taddei Venanzo: Fiuminata, condotta unica;

3) Becattini Giuseppe: Montecosaro, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 21 maggio 1975

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(4796)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, recante norme sui contributi per il rinnovo e l'efficienza del materiale rotabile alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel suppl. speciale al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione del contributo non si computa la quota della spesa per l'acquisto di materiale rotabile ammessa ai benefici di cui alle leggi regionali 22 agosto 1972, n. 7, 6 maggio 1974, n. 14 e 6 maggio 1974, n. 15 ».

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

« Per oneri di rinnovo del materiale rotabile si intendono, a partire dall'esercizio 1974, le quote annuali per il rinnovo in dieci anni degli autobus di fabbricazione non anteriore a dieci anni e la quota annuale per il rinnovo in cinque anni degli autobus acquistati usati, di fabbricazione non anteriore a cinque anni all'epoca dell'acquisto. Tali quote annuali possono essere valutate sulla base dei prezzi medi correnti nell'anno cui si riferisce il contributo. Possono inoltre essere incluse fra gli oneri per il rinnovo la quota di ammortamento, in cinque anni, delle spese per le revisioni generali degli autobus e la quota di ammortamento, in 20 anni, delle spese di costruzione di una officina idonea per la loro effettuazione. Per oneri di conservazione in efficienza del materiale rotabile possono anche intendersi le spese effettivamente sostenute e documentate per la manutenzione ordinaria del materiale rotabile ».

Art. 3.

All'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

« Possono essere considerate non concorrenti le corse automobilistiche destinate prevalentemente al trasporto di lavoratori, anche se non gravate di divieto di servizio locale sul tratto parallelo al servizio a impianti fissi, quando l'orario delle relative corse non consenta l'andata ed il ritorno in corrispondenza del turno lavorativo ».

Art. 4.

L'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui all'art. 1 della predetta legge regionale sono concessi, a partire dall'anno 1974, qualora risulti passivo il conto annuale di esercizio per il complesso dei servizi pubblici di trasporto ordinari, di gran turismo, internazionali e dei servizi con spesa del trasporto a carico del committente, concessi all'impresa dallo Stato, dalla Regione o dai comuni, nonchè per tutte le attività svolte con corse automobilistiche fuori linea. Il complessivo ammontare dei contributi sarà contenuto nei limiti del disavanzo che risulterà dal conto economico annuale di tutti i servizi sopra indicati comprendente anche le entrate relative ai contributi concessi, per lo stesso anno, dalla regione Piemonte o dallo Stato o dai comuni a qualsiasi altro titolo. I contributi non sono concessi alle imprese che non abbiano *ottenuto il regolare atto di proroga* della concessione per l'anno al quale si riferisce il contributo e per l'anno nel quale è presentata la domanda del contributo, alle imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza dei servizi o che abbiano esercitato questi con modalità diverse da quelle autorizzate o che abbiano abbandonato l'esercizio, anche di una parte di servizi, senza il benestare della Regione e che non abbiano regolarizzato la situazione a seguito di invito della Regione medesima. Il contributo non è altresì concesso alle imprese che non abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali, nonchè a quelle che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione e dall'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese ».

Art. 5.

L'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

« La concessione e l'erogazione di contributi sono stabilite con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, la quale terrà conto dei criteri anche di proporzionalità desumibili dagli articoli precedenti e con l'ulteriore vincolo di destinare almeno il 40% dello stanziamento annuo disponibile alle spese sostenute per il rinnovo del materiale rotabile.

Dell'istruttoria delle domande di contributo è incaricata la direzione compartimentale trasporti in concessione, la quale può richiedere alle imprese la documentazione contabile da essa ritenuta necessaria per la definizione dell'istruttoria medesima ».

Art. 6.

Ai fini dell'attuazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad assumere i mutui indicati nell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, alle migliori condizioni di tasso e di durata.

Al maggior onere derivante dall'accensione dei mutui di cui al precedente comma, valutati in 100 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, della somma di 85 milioni nel cap. 616 e della somma di 15 milioni nel cap. 1408.

All'ulteriore maggior onere, valutato in 200 milioni per l'anno 1976 e successivi, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, degli oneri previsti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 marzo 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. 16.

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14 « Contributo agli enti locali e alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile ».

(*Pubblicata nel suppl. speciale al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto *b*) del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14, è così modificato:

« *b*) agli enti locali, singoli od associati, che comunque *effettuino investimenti per l'acquisto di materiale rotabile* per autoservizi di linea per trasporto pubblico di persone ».

Art. 2.

Nei riguardi delle istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 1975, la misura del contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14, è elevata al 75 % delle spese riconosciute ammissibili e sostenute per l'attuazione degli investimenti indicati nell'articolo medesimo.

Art. 3.

Le aziende o gli enti che intendono chiedere il contributo nell'esercizio 1975, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, dovranno presentare un programma di acquisto degli autobus, al fine di ottenere il preventivo affidamento della Regione. Per gli anni successivi al 1975, il programma dovrà essere presentato entro il mese di gennaio.

Art. 4.

I contributi di cui alla legge regionale 6 maggio 1974, n. 14, possono essere accordati soltanto se l'azienda o l'ente si approvvigionano di autobus dei tipi riconosciuti ammissibili dalla direzione compartimentale dei trasporti in concessione.

A richiesta dell'azienda o dell'ente interessato, il contributo regionale potrà essere erogato prima dell'immatricolazione del veicolo in base alla fattura d'acquisto, anche non quietanzata e ad una dichiarazione di impegno ad impiegare il contributo medesimo per l'acquisto del veicolo e ad esibire la carta di circolazione alla competente direzione compartimentale trasporti in concessione, per le debite annotazioni.

Nel caso che l'autotelaio sia acquistato per essere carrozzato da un'impresa diversa da quella che lo ha costruito, la Regione potrà erogare, a richiesta dell'azienda o dell'ente, un acconto sul contributo nei limiti del costo risultante dalla fattura di acquisto ed in base ad una dichiarazione analoga a quella indicata nel precedente comma.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14, con le modificazioni di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1975, la spesa di 5.500 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvederà mediante l'accensione di un mutuo di pari ammontare, alle migliori condizioni di tasso e di durata, estinguibile mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo medesimo.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. 81 con la denominazione « Provento del mutuo relativo al finanziamento dell'onere per la concessione di contributi in capitale, ad enti locali e ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile » e la dotazione di 5.500 milioni.

Nel cap. 1195 del corrispodente stato di previsione della spesa sarà iscritta la somma di lire 5.500 milioni.

All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 415 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo dei capitoli 618 e 1409 riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 360 milioni e di 55 milioni.

Al maggior onere ricadente negli anni 1976 e successivi, valutato in 410 milioni, si farà fronte con una quota, di pari ammontare della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, degli oneri previsti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2, nonchè iscrivendo nei corrispondenti bilanci i capitali di cui al precedente comma con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento del mutuo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, mediante proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte

Torino, addì 21 marzo 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. **17**.

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 6 maggio 1974, n. 15 « Contributi ad imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi ».

(*Pubblicata nel suppl. speciale al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo di cui alla legge regionale 6 maggio 1974, n. 15, può essere concesso, durante l'anno 1975, nella misura massima del 40 % della spesa di acquisto di nuovi autobus.

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Il contributo non è concesso alle imprese che non abbiano ottenuto il regolare atto di proroga delle concessioni per l'anno al quale si riferisce il contributo e per l'anno nel quale è presentata la domanda del contributo, alle imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza dei servizi o che abbiano esercitato questi con modalità diverse da quelle autorizzate o che abbiano abbandonato l'esercizio, anche di una parte di servizi, senza il benestare della Regione e che non abbiano regolarizzato la situazione a seguito di invito della Regione medesima. Il contributo non è altresì concesso alle imprese che non abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali, nonchè a quelle che non possiedono una contabilità idonea alla rilevazione ed all'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge 6 maggio 1974, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione del contributo dovranno essere indirizzate alla giunta regionale e presentate alla direzione compartimentale dei trasporti in concessione allegando per ciascun veicolo acquistato la fotocopia della carta di circolazione e dei documenti di acquisto autenticati, ai sensi dello art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Saranno ammessi al contributo regionale soltanto le spese per i veicoli dei tipi riconosciuti ammissibili dalla direzione compartimentale dei trasporti in concessione, che risultino collaudati per i servizi di linea ordinari ed acquistati entro l'anno per il quale viene chiesto il contributo.

L'ammontare del contributo sarà determinato sulla base della fattura di acquisto, che verrà raffrontata con il listino dei prezzi delle principali case costruttrici degli autoveicoli.

L'impresa dovrà altresì presentare, sotto la propria responsabilità, un dettagliato conto economico del complesso delle autolinee per l'esercizio precedente a quello di acquisto; la direzione compartimentale dei trasporti è autorizzata ad effettuare presso l'impresa, riscontri contabili e amministrativi per accertare la veridicità e l'ammissibilità dei dati di tale documento.

Gli autobus per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati prima di 10 anni, salvo rimborso alla Regione della quota del contributo non ammortizzata ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei contributi è stabilita con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta.

Le somme non assegnate nell'esercizio 1975, potranno esserlo nell'esercizio 1976 ».

Art. 5.

A richiesta dell'impresa il contributo di cui alla legge regionale 6 maggio 1974, n. 15, potrà essere erogato prima della immatricolazione del veicolo in base alla fattura d'acquisto, anche non quietanzata e ad una dichiarazione di impegno ad

impiegare il contributo medesimo per l'acquisto del veicolo e ad esibire la carta di circolazione alla competente direzione compartimentale trasporti in concessione per le debite annotazioni.

Nel caso che l'autotelaio sia acquistato per essere carrozzato da un'impresa diversa da quella che lo ha costruito, la Regione potrà erogare a richiesta dell'Azienda un acconto del contributo nei limiti del costo risultante dalla fattura d'acquisto ed in base ad una dichiarazione analoga a quella indicata nel precedente comma.

Art. 6.

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6 maggio 1974, n. 15, modificata dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1975, la spesa di 1.700 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvederà mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, alle migliori condizioni di tasso e di durata, estinguibile mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo medesimo.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente iscritto il cap. 83, con la denominazione « Provento del mutuo relativo al rifinanziamento dei contributi in capitale, ad imprese private, nelle spese di acquisto di autobus nuovi » e la dotazione di 1.700 milioni.

Nel cap. 1197 del corrispondente stato di previsione della spesa sarà iscritta la somma di 1.700 milioni.

All'onere derivante dell'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 125 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli 622 e 1411, riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 110 milioni e di 15 milioni.

Al maggior onere ricadente negli anni 1976 e successivi, valutato in 125 milioni, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, degli oneri previsti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2, nonchè iscrivendo, nei corrispondenti bilanci, i capitoli di cui al precedente comma, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento del mutuo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 marzo 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. 18.

Rifinanziamento del contributo in capitale, ad enti locali, ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per investimenti nel settore dei trasporti pubblici di cui alla legge regionale 6 maggio 1974, n. 16.

(*Pubblicata nel suppl. speciale al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 16, è modificato come segue:

« I contributi sono stabiliti nella misura del 65 % delle spese riconosciute ammissibili e sostenute per l'attuazione degli investimenti indicati nell'art. 1 della presente legge. Tale misura è aumentata all'85 % a favore dei comuni con meno di 2500 abitanti ».

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 6 maggio 1974, n. 16, è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di 800 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvederà mediante l'accensione di un mutuo di pari ammontare, alle migliori condizioni di tasso e di durata, estinguibile mediante semestralità costanti e posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo medesimo.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. 82, con la denominazione « Provento del mutuo relativo al rifinanziamento dei contributi in capitale, ad enti locali e ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per investimenti nel settore dei trasporti pubblici » e la dotazione di 800 milioni.

Nel cap. 1196 del corrispondente stato di previsione della spesa sarà iscritta la somma di 800 milioni.

All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 60 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli 620 e 1410, riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 50 milioni e di 10 milioni.

Al maggior onere ricadente negli anni 1976 e successivi, valutato in 60 milioni, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, degli oneri previsti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 marzo 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 19.

Rifinanziamento di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel suppl. speciale al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 6.600 milioni, ai fini della concessione di contributi in capitale per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di bonifica integrale e montana, nelle misure e con le modalità indicate nell'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, negli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e nelle altre norme in essi richiamati.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di 700 milioni al fine della concessione di contributi in conto capitale per lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme associative in agricoltura, nelle misure e con le modalità indicate nella legge 27 ottobre 1966, n. 910 nella legge 27 luglio 1967, n. 622 e nelle altre norme in esse richiamate.

Art. 3.

All'onere di 7.300 milioni si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo, alle migliori condizioni di tasso e di durata ed estinguibili mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui medesimi.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno **1975 sarà** conseguentemente istituito il cap. 95, con la denominazione « Provento dei mutui per il finanziamento di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura » e la dotazione di 7.300 milioni.

Nel corrispondente stato di previsione della spesa per l'anno 1975 saranno istituiti il cap. 1331, con la denominazione « Contributi in capitale per onere di miglioramento fondiario e di bonifica integrale e montana » e lo stanziamento di 6.600 milioni, nonchè il cap. 1335/1, con la denominazione « Interventi straordinari, in capitale, per lo sviluppo della cooperazione agricola e delle altre forme associative in agricoltura » e lo stanziamento di 700 milioni.

All'onere per l'ammontare dei mutui, valutato in 1 100 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1975 con una riduzione di 1.000 milioni dello stanziamento di cui al cap. 1018 e con una riduzione di 100 milioni dello stanziamento di cui al cap. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli 749 e 1414, relativi alle quote interessi ed alle quote capitali, con il rispettivo stanziamento di 1.000 milioni e di 100 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvederà, a partire dall'anno 1976 e fino alla completa estinzione dei mutui, iscrivendo nei corrispondenti bilanci i capitoli 749 e 1414, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascuno di tali anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 24 marzo 1975

OBERTO TARENA

(3088)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 8.
Erogazione di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese che esercitano in base a concessione o autorizzazione regionale servizi automobilistici per il trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli ai sensi della legge n. 1822 del 28 settembre 1939 e successive modificazioni e variazioni, possono essere concessi contributi straordinari in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1974.

Art. 2.

Il contributo è accordato, entro lo stanziamento di cui al successivo art. 4, in ragione di L. 60/autobus km tenuto conto della metà della percorrenza prevista per ogni singola linea per l'intero anno 1974, risultante dai disciplinari di concessione e atti autorizzativi.

Art. 3.

Alla erogazione del contributo di cui all'articolo precedente provvederà la giunta regionale.

Art. 4.

Per l'onere presunto di L. 175.000.000 derivante dalla presente legge viene istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il capitolo di spesa 3441 intitolato « Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea » con iscrizione nello stesso della somma di L. 175.000.000 da prelevarsi dal capitolo 3647 delle uscite intitolato « Fondo per provvedimenti legislativi in corso ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 gennaio 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 9.
Contributi sui danni prodotti alle colture e al bestiame dalla selvaggina stanziale protetta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di alleviare i danni che la selvaggina stanziale protetta arreca alle colture agrarie, ai patrimoni zootecnici ed agli apiari delle aziende agricole della Regione, concede contributi ai titolari di dette aziende nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Sono considerate selvaggina stanziale protetta, ai fini della presente legge, le seguenti specie di animali: cinghiale, lupo, orso bruno, marsicano, cervo e aquila reale.

Art. 3.

La domanda intesa ad ottenere il contributo di cui all'articolo 1, convalidata dal sindaco competente per territorio, deve essere presentata dal danneggiato all'assessorato regionale alla agricoltura e foreste, entro dieci giorni dall'evento dannoso.

Art. 4.

L'accertamento e la valutazione del danno vengono effettuati dagli uffici tecnici della Regione sulla base delle risultanze obiettive della ispezione dell'azienda danneggiata.

Il verbale di accertamento del danno viene comunicato allo interessato, il quale entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione può presentare all'Assessorato proprie osservazioni.

Art. 5.

Sull'importo del danno accertato con le modalità di cui al precedente articolo, su proposta dell'assessore viene concesso al danneggiato il contributo del 50 % (cinquanta per cento) con deliberazione della giunta regionale.

Tale contributo è elevato all'80 % per gli allevatori che posseggano meno di trenta capi ovini.

Art. 6.

I danni verificatisi dal 1° luglio 1974, per i quali sia stata presentata alla Regione domanda di risarcimento, saranno liquidati nella misura di cui al precedente articolo previa esibizione da parte dell'interessato di un atto di notorietà comprovante il danno subito.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1974 con la somma di 40 milioni da prelevare dal cap. 3648 del bilancio regionale.

Per gli anni successivi la spesa necessaria, nei limiti della disponibilità di bilancio, farà carico all'apposito capitolo da istituire nel bilancio della Regione.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 gennaio 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. **10.**

Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la esecuzione delle opere pubbliche indicate nel successivo art. 2 di interesse delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e loro consorzi anche se non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, nonchè di altri enti senza finalità di lucro, la Regione, per le materie trasferite ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concede contributi annui costanti ovvero contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile.

Le spese ammissibili a contributo sono, oltre quelle per lavori, anche quelle per espropriazioni, per revisione prezzi, per oneri fiscali, nonchè le spese per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali.

Sono altresì ammissibili a contributo le spese per l'effettuazione di accertamenti e saggi di carattere geologico e geognostico, per studi, ricerche e prove di laboratorio relativi alle opere di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Le opere ammissibili a contributo sono le seguenti:

a) costruzione, ammodernamento e sistemazione di strade provinciali e comunali classificate o classificabili tali;

b) costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti;

c) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli edifici destinati a ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, nonchè di edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficienza pubblica;

d) costruzione, completamento, ampliamento, adattamento e riattamento, miglioramento ed arredamento principale di edifici, comprese le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche;

e) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di fognature, impianti di depurazione delle acque, impianti di trattamento dei rifiuti solidi, mattatoi, cimiteri ed altre opere igieniche;

f) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di porti e approdi di seconda categoria dalla seconda classe in poi, anche se non classificati;

g) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni e loro frazioni;

h) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di sedi municipali;

i) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di edifici pubblici di proprietà di province, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e loro consorzi anche se non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni;

l) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere destinate allo svolgimento di attività sportive, turistiche e termali.

Art. 3.

I contributi annui costanti vengono concessi nella misura percentuale necessaria a coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della promessa.

I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura del 70 % elevabile fino al 100 % della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere per settori e per obiettivi fissati in sede di bilancio di previsione.

Art. 4.

I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti ovvero agli enti interessati con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

I contributi in conto capitale sono corrisposti agli enti concessionari sulla base degli stati di avanzamento dei lavori certificati dal direttore dei lavori stessi.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei contributi sono presentate nei modi e nei termini stabiliti dalla giunta regionale.

La giunta propone al consiglio regionale i programmi di ripartizione dei fondi disponibili.

Sulla base della delibera consiliare di approvazione il presidente della giunta formula la promessa di contributo ed indica i termini entro i quali l'ente deve presentare a pena di decadenza la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per la formale concessione del contributo.

La decadenza è pronunciata con decreto del presidente della giunta.

Art. 6.

L'approvazione dei progetti delle opere e la concessione dei relativi contributi hanno luogo con deliberazione della giunta in conformità dei programmi approvati dal consiglio regionale.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

Art. 7.

La giunta, ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione dei lavori, può delegare, con propria deliberazione, l'assessore competente per la gestione tecnico-amministrativa dei lavori.

Rimane comunque alla competenza della giunta l'approvazione degli atti di collaudo.

La giunta regionale provvede alla vigilanza dei lavori per mezzo degli uffici tecnici competenti della Regione.

Si intendono sostituiti, nell'ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alle regioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le norme in vigore per i lavori pubblici facciamo riferimento a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali e periferici dello Stato.

Art. 8.

Alle operazioni di mutui necessari per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 299 e 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvati con regio decreto 3 marzo 1934, n. 393.

Art. 9.

I mutui contratti per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, possono essere garantiti per capitali ed interessi, dalla Regione.

La concessione della garanzia è disposta con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti negli appositi capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 1974 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari, da prelevare sui fondi assegnati alla Regione in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme stanziate in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzate nei tre esercizi successivi.

Art. 11.

I provvedimenti adottati in materia dopo il 1° gennaio 1974 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno essere adeguati, con deliberazione della giunta regionale, alle nuove misure dei contributi previsti dall'art. 3, se più favorevoli.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 gennaio 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. **11**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1974, interessanti il settore degli interventi regionali per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1975)

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. **12**.

Variazioni tra capitoli della spesa corrente del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1975)

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. **13**.

Incentivi per la immissione di autobus nuovi nell'esercizio delle autolinee regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese esercenti autoservizi di linea per viaggiatori, di concessione regionale, è attribuito un contributo finanziario della Regione per il rinnovo del parco autobus nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il contributo è determinato nella misura del 40 % della spesa sostenuta per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica immessi sulle linee regionali a partire dal 1° luglio 1974 fino a tutto il 31 dicembre 1975.

Tale contributo è elevato al 60 % per le cooperative di lavoratori.

Art. 3.

La concessione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri:

1) sviluppo chilometrico delle linee;

2) stato di usura degli automezzi in servizio.

Art. 4.

La domanda di contributo, corredata della fattura di acquisto dell'autobus nonchè della copia debitamente autenticata del relativo foglio complementare, deve essere presentata all'assessorato regionale ai trasporti.

Dovrà essere, inoltre, fornita l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'assessorato predetto.

Art. 5.

La giunta regionale provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente art. 2 calcolato sul prezzo stabilito dai listini ufficiali FIAT.

Gli automezzi ammessi al contributo devono essere serviti da impianti di riscaldamento Webosto e muniti di porte pneumatiche.

Art. 6.

La concessione del contributo è subordinata all'impegno da parte dell'impresa a non alienare o destinare a diverso uso l'autoveicolo prima del decorso di nove anni dalla data di immatricolazione, dell'autoveicolo stesso, riconoscendo, nel caso di inadempienza, il diritto alla Regione di procedere al recupero del contributo erogato.

Tale recupero è escluso qualora l'impresa, prima del termine di cui sopra, abbia richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dalla Regione a sostituire l'autoveicolo con altro nuovo, rinunziando al contributo di cui al precedente art. 1.

La concessione del contributo è altresì subordinata all'impegno da parte dell'impresa di non alienare, senza l'autorizzazione della giunta regionale, automezzi di proprietà in esercizio sulle linee regionali che abbiano età inferiore a nove anni.

Nel caso di inadempienza all'impegno di cui al comma precedente si procederà alla revoca ed al recupero del contributo erogato.

Art. 7.

Al finanziamento della spesa presunta calcolata in lire 600.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con parte dei fondi a disposizione o che perverranno alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno finanziario 1974 le spese derivanti dalla presente legge e calcolate in L. 200.000.000 saranno iscritte al nuovo capitolo n. 3405 del bilancio regionale con la denominazione « Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per i viaggiatori per il rinnovo del parco di autobus » con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3648 delle uscite « Fondo per provvedimenti legislativi in corso ».

All'onere residuo di L. 400.000.000, previsto per gli interventi regionali 1975, sarà provveduto con l'scrizione nel bilancio corrispondente di apposito capitolo di spesa.

Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio a cui si riferiscono, potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 gennaio 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. **14**.

Contributi per la formazione dei piani urbanistici e per l'acquisizione e la urbanizzazione delle aree per l'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 27 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'intervento finanziario della Regione a favore dei comuni e loro consorzi e delle comunità montane per la formazione e l'attuazione dei piani urbanistici è realizzato mediante concessione di contributi annui costanti, ovvero contributi in conto capitale, entro i limiti del fondo di cui ai successivi articoli.

La spesa riconosciuta ammissibile non potrà comunque comprendere quella coperta dai mutui di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 2.

I contributi annui costanti nella misura del 7 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la durata del mutuo da contrarre, per gli scopi di cui alla presente legge, con gli istituti di credito e finanziari all'uopo autorizzati, fino ad un massimo di venti annualità, sono concessi per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree da destinare all'edilizia residenziale e per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione di:

a) piani di zona per l'edilizia economica e popolare, approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni;

b) piani per la realizzazione di programmi costruttivi di edilizia pubblica approvati ai sensi degli articoli 38 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3.

I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la:

a) formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani urbanistici delle comunità montane, dei piani regolatori generali e delle relative varianti, dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell'edilizia economica e popolare, nei centri storici, dei piani di aree da destinare a insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; ad eccezione dei programmi di fabbricazione previsti dalla legge urbanistica e successive modificazioni e integrazioni;

b) acquisizione delle aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, in alternativa ai contributi annui a tale scopo previsti dal precedente art. 2, e delle aree destinate ad insediamenti produttivi di cui al precedente comma.

Art. 4.

I comuni e loro consorzi e le comunità montane che intendono usufruire dei contributi regionali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, devono rivolgere domanda alla giunta regionale e presentarla presso gli uffici tecnici della Regione entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Per l'esercizio 1974, le domande di contributo, anche su spese già deliberate o mutui già contratti, purchè dopo il 1° gennaio 1974, debbono essere presentate entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Le domande debbono indicare l'ammontare totale della spesa, nonchè le quote relative alla formazione dei piani urbanistici, all'acquisizione dell'area, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi. Per l'acquisto dell'area deve essere indicato il tipo di contributo richiesto.

Le domande debbono essere corredate:

a) per i comuni e loro consorzi e per le comunità montane che richiedono i contributi per la formazione di strumenti urbanistici, di copia della deliberazione consiliare approvata con cui si decide di procedere alla formazione del piano ed il relativo preventivo di spesa;

b) per i comuni e loro consorzi che richiedono i contributi per l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, della relazione finanziaria allegata al piano approvato, del programma pluriennale di spesa approvato ai sensi dell'art. 38 della legge 22 ottobre 1917, n. 865;

c) per i comuni e loro consorzi che richiedono i contributi per l'attuazione dei programmi costruttivi, della copia della deliberazione consiliare approvata ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e di una relazione finanziaria illustrativa delle opere da realizzare e della spesa da sostenere;

d) per i comuni e loro consorzi e per le comunità montane che richiedono contributi per la formazione dei piani di aree da destinare ad insediamenti produttivi, della copia della deliberazione consiliare approvata ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865 e di una relazione finanziaria illustrativa delle opere da realizzare e della spesa da sostenere.

Art. 5.

Entro i trenta giorni successivi al termine valido per la presentazione delle domande da parte dei comuni e loro consorzi e delle comunità montane, la giunta regionale delibera il piano di ripartizione dei fondi distinti secondo i due tipi di contributi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

maggiori indici di incremento demografico;

peggiori situazioni abitative dovute alla presenza di elevati indici di affollamento ed a condizioni igienico-sanitarie;

maggiore domanda di edilizia residenziale pubblica e privata;

presenza di condizioni di bilancio deficitarie.

Dopo l'approvazione consiliare della ripartizione dei fondi, il presidente della giunta, o l'assessore competente, comunica all'ente richiedente il termine entro il quale dovranno essere presentati il progetto delle opere, oppure, per l'acquisizione delle aree, gli atti necessari per la emissione dei decreti di esproprio e per l'erogazione dell'atto pubblico di acquisizione delle aree medesime.

Art. 6.

L'approvazione dei progetti delle opere e la concessione dei relativi contributi hanno luogo con deliberazione della giunta, in conformità dei programmi approvati dal consiglio regionale.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse, ove tale effetto non sia già previsto dalla vigente legislazione statale.

Art. 7.

I contributi di annualità di cui all'art. 2 della presente legge sono erogati direttamente agli enti interessati ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

I contributi di cui all'art. 3, lettera *a*), della presente legge sono erogati nella misura del 30% ad elaborati adottati dal consiglio comunale o dal consiglio della comunità montana interessati, e nella misura del 70% ad elaborati approvati dai competenti organi regionali.

I contributi concernenti l'acquisto delle aree di cui all'articolo 3, lettera *b*), della presente legge sono erogati al comune interessato su presentazione dell'ordine di pagamento diretto o di deposito dell'indennità di espropriazione, oppure della deliberazione di acquisizione dell'area attraverso cessione volontaria.

Art. 8.

Il mancato acquisto delle aree o il mancato inizio dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione del contributo comporta la decadenza del contributo.

La decadenza o la proroga per comprovati motivi di necessità, è pronunciata con decreto del presidente della giunta.

La giunta regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti nel piano di cui all'art. 6, con propria delibera, approva il piano e la nuova ripartizione delle somme non utilizzate.

Art. 9.

I comuni e loro consorzi cedono le aree urbanizzate con i criteri e le modalità previste dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive variazioni, per la concessione delle aree nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 167/72 e nei piani costruttivi ex articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I comuni e i loro consorzi cedono altresì le aree da destinare ad insediamenti produttivi con i criteri e le modalità previste dall'art. 27 della legge n. 865/1971 e alle condizioni di cui al comma successivo.

La somma globalmente ricavata dall'alienazione dei lotti non potrà essere superiore a quella impegnata dal comune o consorzio per l'acquisto del terreno e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, al netto dei contributi regionali in conto capitale e in conto interessi.

Il comune o consorzio, in relazione al disposto del comma precedente, dovrà graduare i prezzi di vendita dei lotti sulla base di un regolamento di assegnazione dei lotti.

Art. 10.

Il comune o consorzio fissa il termine entro cui i lotti debbono essere utilizzati dagli assegnatari, pena la perdita dei benefici.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge, previsto in L. 5.600.000.000 complessive, si provvede con appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1994, secondo il seguente piano di ripartizione:

L. 140.000.000 nell'esercizio finanziario 1974;

L. 280.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1993;

L. 140.000.000 per l'esercizio 1994.

Alla spesa prevista per l'esercizio 1974 si provvede mediante sostituzione nello stato di previsione della spesa, titolo II, sezione III, rubrica I del cap. 2610 denominato « Contributi in annualità per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e infrastrutture » con analogo capitolo recante lo stesso n. 2610, denominato « Contributi in conto interessi di cui all'art. 2 della legge regionale che prevede contributi per la formazione dei piani urbanistici e per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'edilizia economica e popolare » con lo stanziamento di L. 140.000.000 e con la contemporanea diminuzione di uguale somma dal cap. 3648 « Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso ».

Alla spesa prevista per l'esercizio finanziario 1975 e seguenti si provvederà mediante iscrizione, nei rispettivi stati di previsione della spesa, di appositi capitoli corrispondenti a quello di cui al comma precedente da coprirsi mediante utilizzazione dei fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 12.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge previsto:

in L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1974;

in L. 150.000.000 per gli esercizi finanziari 1975 e 1976;

si provvede mediante sostituzione nello stato di previsione della spesa, titolo II, sezione V, rubrica V, del cap. 3390 « Contributi in conto capitale a favore dei comuni per la formazione di strumenti urbanistici » con analogo capitolo recante lo stesso n. 3390, denominato « Contributi in conto capitale di cui all'art. 3 della legge regionale che prevede contributi per la formazione dei piani urbanistici e per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree per l'edilizia economica e popolare, con lo stanziamento di L. 100.000.000 e contemporanea diminuzione, per lire 20 milioni » del soppresso cap. 3390 e, per le rimanenti L. 80.000.000, del cap. 3648 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso ».

Alla spesa prevista per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 si provvederà mediante istituzione, nei rispettivi stati di previsione della spesa, di appositi capitoli corrispondenti a quello di cui al comma precedente da coprirsi mediante utilizzazione dei fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 13.

Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio finanziario a cui si riferiscono, dovranno essere utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 gennaio 1975

D'UVA

(3432)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751530)